

**D.Lgs. 30-4-1992 n. 285**  
"Nuovo codice della strada"

Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

**Articolo 169.** *Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.*

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione <sup>(783)</sup>.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici <sup>(784)</sup>.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'*art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri <sup>(785)</sup>.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 <sup>(786)</sup>.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI <sup>(787)</sup>.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 <sup>(788) (789)</sup>.

<sup>(783)</sup> Vedi, anche, il comma 2-*sexies* dell'*art. 213* del presente codice, aggiunto dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

<sup>(784)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150* (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(785) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

(786) Vedi, anche, il comma 2-*sexies* dell'*art. 213* del presente codice, aggiunto dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(787) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

(788) Con *D.M. 17 dicembre 2008* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'*art. 195*, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(789) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'*art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).